

**ALLEGATO A22
NOTA TECNICA
SUL CERTIFICATO
DI PREVENZIONE INCENDI**

Polimeri Europa S.p.A. gestisce all'interno del proprio Stabilimento di Ravenna, attività con pericolo di incidenti rilevanti, assoggettate agli obblighi di cui al D.Lgs. 334/99 e succ., e attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Per le attività con pericolo di incidenti rilevanti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99, è stato presentato in data 13/10/2005 il relativo Rapporto di Sicurezza.

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, meglio individuate nei punti No. 1, 2, 4, 6, 12, 15, 17, 18, 24, 26, 28, 54, 55, 64, 72, 75 e 88 del DM 16/2/82 riportati nella tabella seguente, è previsto, il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei modi previsti dal DM 4/05/98.

ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI	
No.	Attività
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm ³ /h.
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h.
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 m ³ per capacità complessiva superiore a 2 m ³ b) disciolti o liquefatti: per capacità complessiva da 0,3 a 2 m ³ per capacità complessiva superiore a 2 m ³
6	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar.
12	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³ .
13	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m ³ .
15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: a) per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m ³ b) per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m ³
17	Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m ³ .

ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI	
No.	Attività
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.
24	Stabilimenti ed impianti dove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 Maggio 1940 No. 635 e succ. modifiche ed integrazioni nonché perossidi organici.
26	Stabilimenti ed impianti dove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
54	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 40 q.li.
55	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li.
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW.
72	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti delle sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (Art. 13 della Legge 31 Dicembre 1962, No.1860 e Art.102 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, No.185).
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1,000 m ² .

L'entrata in vigore del DM 19/03/01 ha introdotto un iter procedurale semplificato per il rilascio del CPI per le aziende che gestiscono sia attività con pericolo di incidenti rilevanti che attività soggette a controllo di prevenzione incendi, subordinando (art. 24 comma 2) il rilascio solamente a conclusione del processo di valutazione del Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 21 del D.Lgs. 334/99.

Pertanto anche per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi ma non classificate con pericolo di incidenti rilevanti, il rilascio del CPI è subordinato alla conclusione del processo di valutazione del Rapporto di Sicurezza, previsto solo per le attività con pericolo di incidenti rilevanti.

Tali indicazioni hanno avuto conferma dalle comunicazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna che:

- con nota Prot. No. 5250/5261 del 14/05/1998, rispondeva all'istanza di rilascio del CPI, presentata da EniChem Stab.to di Ravenna (ora Polimeri Europa) in data 23/04/1998 (prot. ZDIRS/P/PS/057);



- con nota Prot. No. 7984/5261 del 10/06/2003, rispondeva ad una richiesta di chiarimenti in merito al rilascio del CPI, presentata da Polimeri Europa Stab.to di Ravenna in data 28/05/2003 (prot. DIRS/144/AC).

Per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui sopra, la documentazione tecnica integrativa finalizzata al rilascio del CPI sarà elaborata e trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, a valle della comunicazione dell'avvio delle procedure di cui all'Art. 21 del D.Lgs. 334/99, secondo le modalità previste dal DM 4/05/98 e dal DM 19/03/2001.

